



COMUNE DI GAETA

Provincia di Latina

43191 -

30 SET 2014

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE Annualità 2014 (riferita ai canoni e redditi del 2013)

Vista la Legge 9 dicembre 1998 n. 431 e s.m.i. ed in particolare l'art. 11;
Visto il decreto del Ministero Infrastrutture 7 giugno 1999 e s.m.i.;
Vista la Legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 e s.m.i. ed in particolare l'art. 14;
Visto il Regolamento Regionale 19 novembre 2008 n. 22, che, tra l'altro, ha esteso la possibilità di accesso al fondo regionale per il sostegno alla locazione a tutti i Comuni del Lazio;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 533 del 5 agosto 2014;
VISTA la Determinazione Comunale n. 274 del 29/09/2014 che approva lo schema dell'avviso pubblico per la concessione dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione per l'annualità 2014 (riferita ai canoni e redditi del 2013);

SI RENDE NOTO

Che la Regione Lazio, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 533 del 5 agosto 2014, pubblicata sul B.U.R. Lazio n° 64 del 12 agosto 2014 – supplemento n° 2, ha approvato i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo per il sostegno alla locazione di cui all'art. 11, comma 3 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431 e successive modifiche e integrazioni. **Annualità 2014** (riferita ai canoni e redditi del 2013);
Le domande dei richiedenti, relativamente all'annualità 2014 (riferita ai canoni e redditi del 2013) **dovranno** essere presentate al Comune, a partire dalla data di pubblicazione del presente bando, **entro e non oltre i successivi 30 giorni dalla sua pubblicazione – pena l'esclusione;**

Requisiti per la partecipazione al bando

Il Comune accoglie le domande dei richiedenti che, alla data di pubblicazione del presente bando, siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea;
- b) cittadinanza di uno Stato non aderente all'Unione Europea se munito di permesso di soggiorno o carta di soggiorno ai sensi della Legge 6 marzo 1998, n. 40 "Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero." e del Decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" e successive modifiche ed integrazioni e, secondo quanto disposto dall'art. 11, comma 13 della Legge n. 133/2008 "Ai fini del riparto del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, i requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi integrativi come definiti ai sensi del comma 4 del medesimo articolo devono prevedere per gli immigrati il possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione", in possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella Regione Lazio alla data di pubblicazione del bando comunale di concorso per l'accesso al contributo;
- c) residenza anagrafica nell'immobile e nel Comune cui si riferisce l'annualità del bando di concorso;
- d) titolarità del regolare contratto di locazione ad uso abitativo, debitamente registrato. **Sono esclusi i conduttori di alloggi appartenenti alle seguenti categorie catastali: A/1, A/7, A/8, A/9 e A/10;**

- e) non avere ottenuto, per la stessa annualità indicata nel bando, l'attribuzione di altro contributo per il sostegno alla locazione da parte di enti locali, associazioni, fondazioni o altri organismi;
- f) non essere assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa. (ATER, cooperative finanziate)
- g) non essere titolari, unitamente al proprio nucleo familiare, del diritto di proprietà, comproprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio considerato adeguato alle esigenze del nucleo familiare stesso, in tutto il territorio nazionale;

Potranno essere accolte ai fini dell'assegnazione del contributo, esclusivamente le domande dei conduttori di alloggi in locazione **appartenenti ad una** delle seguenti categorie di cittadini:

- **titolari di pensione;**
- **lavoratori dipendenti e assimilati;** (lavoratori atipici e simili) (N.B. I redditi di lavoro, che non rientrano nella definizione di reddito di lavoro dipendente e neppure nella casistica dei redditi assimilati, sono da considerarsi redditi di lavoro autonomo o redditi diversi)
- **lavoratori sottoposti a procedure di mobilità o licenziamento nel corso dell'anno a cui si riferisce il canone di locazione dichiarato (2013) e che alla data di pubblicazione del bando comunale siano ancora in attesa di occupazione;**
- **famiglie numerose monoreddito con almeno tre figli a carico**

Per ottenere il contributo relativo all'anno 2014 occorre:

- essere in regola con il pagamento del canone di locazione per l'anno 2013 o per eventuali frazioni di anno;
- avere un reddito annuo relativo al 2013 che, calcolato con il metodo ISEE.fsa (indicatore della situazione economica equivalente per il fondo sociale affitti), non deve essere superiore a € 8.000,00 (euro ottomila) rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione risulti superiore al 24%;

Il reddito di riferimento del nucleo familiare del richiedente ai fini del contributo è quello risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi (2013).

L'ISEE.fsa, si determina in base alla procedura generale fissata dalle disposizioni statali (D.lgs. 130/2000 "Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, in materia di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate" e d.p.c.m. 242/2001 "Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, in materia di criteri unificati di valutazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate e di individuazione del nucleo familiare per casi particolari, a norma degli articoli 1, comma 3, e 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130" e loro s.m.e i.) per la richiesta di prestazioni assistenziali o servizi di pubblica utilità non destinati a tutti i cittadini o comunque collegati alla situazione economica del richiedente e del suo nucleo familiare (D.lgs. 31 marzo 1998, n. 109 e s.m.e i."Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449").

Ai fini della predetta determinazione non si applica la detrazione per l'abitazione in locazione di cui all'art. 3, comma 4 del d.p.c.m. 242/2001. "Qualora il nucleo risieda in abitazione in locazione, dalla somma dei suddetti elementi reddituali si detrae il valore del canone di locazione annuo, fino a concorrenza e per un ammontare massimo di L. 10.000.000. In tal caso il richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione registrato e l'ammontare del canone. Ai fini dell'applicazione della detrazione del presente comma:

- a) l'abitazione di residenza del nucleo è quella nella quale risiedono i componenti del nucleo familiare e per la quale il contratto di locazione è registrato in capo ad almeno uno dei componenti;
- b) se i componenti del nucleo, in virtù dell'applicazione dei criteri di cui all'articolo 1-bis, risultano risiedere in più abitazioni per le quali il contratto di locazione è registrato in capo ad alcuno dei componenti stessi, la detrazione si applica, tra le suddette, all'abitazione individuata dal richiedente nella dichiarazione sostitutiva unica; se il contratto di locazione risulta solo in quota parte in capo ai componenti del nucleo, la detrazione si applica per detta quota."

La determinazione dell'ISEE.fsa risulta dalla seguente formula:

$$\text{ISEE.fsa} = (\text{ISEE} \times \text{coeff. Nucleo} + \text{canone}) / \text{coeff. Nucleo}$$

La percentuale di incidenza del canone annuo di locazione rispetto al reddito ISEEfsa, è il risultato del rapporto:

$$\text{incidenza} = (\text{canone/ISEE.fsa}) \times 100$$

Nel caso in cui il richiedente dichiara il reddito imponibile del proprio nucleo familiare pari a “zero”, l'erogazione del contributo è possibile soltanto se, alla domanda di contributo è allegata la certificazione dei servizi sociali attestante l'assistenza economica al soggetto richiedente da parte delle medesime strutture del comune, oppure in presenza di autocertificazione prodotta dal richiedente circa la fonte di sostentamento. Nella fascia di “reddito zero” sono compresi tutti i soggetti che dichiarano un reddito imponibile pari a zero, ovvero che dichiarano un reddito imponibile inferiore o comunque incongruo rispetto al canone di locazione per il quale si richiede il contributo. **In tal caso il Comune si riserva di effettuare specifici controlli con le forze dell'ordine preposte.**

Il valore dei canoni è quello risultante dai contratti di locazione registrati, al netto degli oneri accessori.

L'importo del contributo teorico da assegnare sarà determinato come segue:

canone annuo meno il 24% del reddito ISEE.fsa e, comunque, fino ad un massimo di € 3.098,74;

Il contributo da assegnare può essere incrementato fino ad un massimo del 25% per i nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni, disabili o per altre analoghe situazioni di debolezza sociale.

Il contributo, anche per i casi suesposti, non potrà comunque superare l'importo del canone annuo.

Qualora nel corso dell'anno in cui si riferisce la domanda, per il medesimo alloggio, sia stato rinnovato il contratto di locazione scaduto, il soggetto richiedente allega alla domanda copia di ambedue i contratti di locazione regolarmente registrati e delle ricevute di pagamento dei canoni riferiti ad entrambi i contratti di locazione.

Gli stessi allegati alla domanda, sono prodotti nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza anagrafica in un altro alloggio del comune.

I richiedenti dovranno allegare alla domanda, **PENA L'ESCLUSIONE:**

1. **attestazione ISEE** (comprensiva della Dichiarazione Sostitutiva Unica) **riguardante il nucleo familiare riferita ai redditi percepiti nell'anno 2013;**
2. **copia del contratto di locazione registrato anno 2013;**
3. **copia delle ricevute di pagamento del canone di locazione per l'anno 2013;**
4. **in caso di morosità, delega di pagamento al proprietario dell'immobile del contributo spettante o parte di esso fino a concorrenza di quanto dovuto, in applicazione dell'art. 11 comma 3 della Legge 431/1998, come modificato dall'art. 7 comma 2bis della Legge 269/2004;**
5. **fotocopia del documento di identità e, per i cittadini di Stati non aderenti alla Comunità Europea, copia del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero, da almeno cinque anni nella Regione Lazio alla data di pubblicazione del bando comunale di concorso per l'accesso al contributo;**
6. **in caso di reddito “zero”, certificazione dei servizi sociali attestante l'assistenza economica da parte delle medesime strutture del comune o autocertificazione prodotta dal richiedente circa la fonte di sostentamento.** Nella fascia di “reddito zero” sono compresi tutti i soggetti che dichiarano un reddito imponibile pari a zero, ovvero che dichiarano un reddito imponibile inferiore o comunque incongruo rispetto al canone di locazione per il quale si richiede il contributo

Spetta all'Amministrazione Comunale di concerto con le forze dell'ordine procedere ad idonei controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni rese.



La domanda di partecipazione al bando dovrà essere compilata **unicamente su modelli messi a disposizione dal competente ufficio comunale**, estraibili dal sito internet del Comune di Gaeta (www.comune.Gaeta.lt.it) e/o ritirati presso il V Dipartimento - Ufficio Servizi sociali del Comune durante gli orari di apertura e **doirà pervenire esclusivamente a mezzo posta raccomandata A.R.**, da inviare al Comune di Gaeta – Piazza XIX Maggio n. 10 – 04024 GAETA, oppure tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) all'indirizzo: comunedigaeta@pec.gede.it, entro il termine perentorio del **30 OTTOBRE 2014** (farà fede la data di spedizione postale), **pena l'esclusione dal contributo**.

Le domande incomplete o prive della documentazione richiesta non saranno ritenute valide ai fini della formazione della graduatoria e saranno conseguentemente escluse.


A seguito dell'istruttoria delle domande pervenute verrà predisposta una graduatoria provvisoria che sarà affissa all'albo pretorio on-line del Comune di Gaeta. Avverso tale graduatoria provvisoria è possibile la presentazione di eventuali ricorsi, debitamente motivati entro e non oltre i successivi 10 (dieci) gg.

Il Comune al termine della presentazione dei ricorsi, provvede al loro esame e alla formazione della graduatoria definitiva da inviare alla Regione entro la data del 15.03.2015.

Qualora il contributo assegnato dalla Regione Lazio sia inferiore al totale del contributo spettante indicato nella graduatoria definitiva, il comune si avvale della facoltà di erogare, ai soggetti beneficiari, percentuali inferiori al 100% del contributo spettante.

Il contributo comunale non sarà comunque erogato ai beneficiari per un importo inferiore ad € 100,00.

Gaeta, lì 30 settembre 2014



Il Dirigente del V Dipartimento Servizi alla Persona
(Antonio Zangrillo Gallinaro)